

Sarà tregua fra Ancona e il Malatesta fino al 30 Dicembre 1415, o più a lungo se piacerà alla Signoria veneta. Durante tal tempo, le parti cesseranno da ogni mutua offesa e molestia. Se alcuno contravenisse, dovrà, entro 15 giorni dalla relativa querela della parte offesa, risarcire il danno e rimettere le cose in pristino. Nel corso dell'anno poi, niun suddito o fautore d'una delle parti avrà contatto con quelli dell'altra. Pena all'infrattore del presente 5000 duc. d'oro. Le parti presteranno malleveria di 5000 duc. ognuna, in Venezia, per l'esecuzione del presente.

Fatto presso il castello di Falconara. — Testimoni: prete Domenico del fu Marcellino di Ancona, Antonio di Muzio da Città di Castello, Andrea di Biagio di Ancona ed Andrea di Pietro *de Fossa*.

Si nota che nell'istrumento pel comune di Ancona, fu posto, nella data, il pontificato di papa Gregorio XII, mentre quello trascritto nel Commemoriale reca gli anni di papa Giovanni XXIII. Atti David e Iacopo di Antonio Tebaldini scrivano ducale veneto e notaio del Caresini.

1415, Gennaio 24. — V. Appendice.

208. — 1415, ind. VIII, Febbraio 15. — c. 189 t.^o — Desiderando Guglielmo del fu Antonio di Castelbarco di Lizzana rinnovare e confermare in sua specialità l'aderenza già contratta nel n. 1, Pellegrino del fu Salmo da Marco, suo procuratore (procura in atti di Bartolameo del fu Iacopo de' Vecchi da Arco), e Nicolò Vitturi e Francesco Cornaro procuratori del doge e del comune di Venezia, pattuiscono: Ezzo Guglielmo e successori saranno buoni e fedeli amici, servitori ed aderenti del comune di Venezia; apriranno e chiuderanno le vie che passano pei loro domini secondo i voleri del doge; egualmente faranno pace o tregua — si eccettua Aldrighetto fratello di Guglielmo suddetto —; daranno passo alle genti che si recano ai servigi di Venezia. Questa, in caso venisse mossa guerra al Castelbarco, gli verrà in aiuto a proprie spese col numero d'armati stabilito nel n. 1, quando però le ostilità non siano promosse da quel signore e successori e sia fatta senza ordine o consenso del doge; avendo luogo un tal ordine, la Signoria manderà quei soccorsi che stimasse necessari. I Castelbarco saranno compresi in qualunque trattato di pace o di tregua che farà Venezia. Le parti si permetteranno la vicendevole esportazione di vettovaglie dai rispettivi domini in caso che, per guerra mossane, una ne venisse in bisogno. Si consegneranno vicendevolmente i rispettivi ribelli e traditori. La signoria non accetta l'offerta fattale dal Castelbarco, in pegno di fede, d'uno dei di lui castelli di Albano o Nomesino per 5 anni. Gli assegna 200 ducati d'oro l'anno sulla camera di Verona, onde possa ben custodire i propri domini. Pena all'infrattore del presente 500 duc. d'oro.

Fatto come il n. 212. — Testimoni: il cancellier grande, ed i notai ducali Bernardo Argoiosi, Francesco Beaciani e Gasparino Merlati.

209. — (1415, Settembre 17?). — c. 206. — Versione in dialetto di lettera di Abu-Nasser soldano d'Egitto al doge. Lorenzo Cappello e Santo Veniero ambasciatori veneti gli presentarono le lettere d'esso doge; ad istanza dei medesimi